

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3008

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2004

—————

Riordino del Consiglio universitario nazionale

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	9
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	10
Disegno di legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge è stato predisposto prendendo atto della volontà manifestata dal Parlamento, nel corso delle audizioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di altri eminenti rappresentanti del Governo, di procedere ad una riforma organica del Consiglio universitario nazionale (CUN).

L'attuale assetto del CUN è stato delineato dall'articolo 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha ridefinito il ruolo dell'organo consultivo in correlazione al processo autonomistico delle università sviluppatosi con la legislazione intervenuta nel precedente decennio, a partire dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha riconosciuto alle università l'autonomia statutaria, finanziaria e contabile in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione.

La legge 15 maggio 1997, n. 127, ha configurato il CUN quale organo di rappresentanza delle università italiane attribuendogli competenze che, superando la logica centralistica, sono state adattate alla diversa realtà delineatasi nel sistema universitario. Al CUN è stato riconosciuto un ruolo consultivo e propositivo in materia di reclutamento; di definizione dei settori scientifico-disciplinari; di programmazione universitaria nazionale; nonché per quanto concerne la individuazione dei criteri di ripartizione del fondo di riequilibrio del sistema universitario.

Il CUN in questi anni ha svolto una azione particolarmente incisiva in relazione alla attuazione della riforma degli ordinamenti didattici introdotta con il regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e con i successivi decreti che hanno definito le classi di laurea, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della citata legge n. 127 del 1997.

Per effetto della riforma gli Atenei, sulla base di criteri ministeriali, hanno definito autonomamente gli ordinamenti didattici dei corsi di studio riordinandoli secondo la formula del 3 + 2 in corsi di I e II livello, ed il CUN ha avuto il delicato compito di verificarne i contenuti.

Per assicurare continuità all'azione dell'organo consultivo è stato necessario prorogare con provvedimenti legislativi d'urgenza il CUN nella sua composizione. Con il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il CUN è stato prorogato fino al 30 aprile 2004. Con decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il CUN è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2005.

Il presente disegno di legge si propone di riordinare il CUN sulla base delle seguenti linee guida:

1) viene superata la ambigua configurazione del CUN operata dalla legge n. 127 del 1997 che lo definisce organo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie sovrapponendolo alla Conferenza dei rettori delle università italiane che è l'organo, costituito dai rettori, che per sua natura assolve tale specifica funzione. Nel disegno di legge proposto il CUN è, invece, individuato come organo elettivo di rappresentanza dell'intero sistema universitario svolgendo un ruolo specificamente tecnico-scientifico. Viene confermata la base elettiva dell'organo che è costituito, in maggior parte, da docenti eletti in numero di tre (un professore ordinario, un associato ed un ricercatore) per ciascuna delle aree omogenee di settori scientifico-disciplinari che saranno individuate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

2) è prevista la rappresentanza di un membro designato tra i propri componenti dalla Conferenza permanente dei direttori amministrativi che si affianca ai rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, il cui numero è ridotto da quattro a tre. La presenza di un esponente della dirigenza amministrativa è, infatti, significativa in un contesto in cui devono essere presenti tutti gli elementi che caratterizzano il mondo accademico; non solo la ricerca e la didattica ma anche l'organizzazione, la gestione e l'utenza studentesca;

3) nel nuovo organismo è assicurato il raccordo e l'interazione con gli altri organi universitari attraverso la partecipazione alle adunanze del CUN, senza diritto di voto, dei presidenti o loro delegati, del Comitato di valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). Parimenti il Presidente del CUN o un suo delegato avrà diritto a partecipare alle adunanze dei predetti organi. Per mantenere, un diretto rapporto di consultazione e confronto con le altre istituzioni culturali è previsto, altresì, che in relazione a specifici argomenti il CUN possa arricchire la propria base di conoscenza acquisendo il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri enti di ricerca;

4) è introdotto un meccanismo che, diversificando la durata del primo mandato per la metà dei componenti dell'organo (sei anni anziché quattro), assicura continuità all'attività del CUN; inoltre è mantenuta la rispondenza delle rappresentanze attraverso la sostituzione immediata, per il periodo residuo del mandato originario, dei componenti che perdono o modificano lo *status* di docenza o categoria rappresentata;

5) nell'ambito delle competenze viene prevista nuovamente l'espressione di un parere obbligatorio sugli atti delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione

comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori; tale compito era stato soppresso dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, ma appare pienamente coerente con la competenza generale in materia di reclutamento riconosciuta al CUN, come già detto, dalla legge n. 127 del 1997. Va, inoltre, precisato che per quanto concerne la individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria e la valutazione dei regolamenti didattici delle università telematiche che richiedono l'accreditamento dei corsi a distanza il parere del CUN viene espresso dopo l'acquisizione del parere degli altri organi competenti, in modo da evitare sovrapposizione di ruoli;

6) in considerazione del ruolo di rappresentanza e di autogoverno rivestito dal CUN, l'intervento disciplinare nei confronti della docenza continua ad essere effettuata, a livello nazionale, da un Consiglio di disciplina eletto dal Consiglio tra i suoi membri docenti. Viene rivista la composizione del Consiglio di disciplina, che viene ridenominato Collegio di disciplina costituito da tre professori ordinari, un associato ed un ricercatore ed altrettanti supplenti che subentrano in caso di impedimento o assenza dei membri effettivi. Si segnala che allo scopo di assicurare l'indipendenza dell'organo disciplinare viene prevista la nomina di un Presidente del Collegio, distinto dal Presidente del CUN, eletto in seno al Collegio tra i professori ordinari. Altri elementi innovativi concernono l'introduzione del principio del contraddittorio cui deve ispirarsi l'azione del Collegio, nonché la sospensione dei termini del procedimento disciplinare nelle more della ricostituzione del CUN e del Collegio di disciplina, per evitare il rischio della prescrizione.

Il provvedimento si compone di cinque articoli:

- l'articolo 1 reca disposizioni riguardanti la composizione del CUN, l'elezione

del Presidente, nonché le procedure relative all'elezione ed alla nomina dei componenti;

- l'articolo 2 riguarda le competenze del CUN;

- l'articolo 3 riguarda la composizione del Collegio di disciplina, la elezione dei suoi componenti, nonché il procedimento disciplinare;

- l'articolo 4 contiene disposizioni finali e transitorie prevedendo che le elezioni per il

rinnovo del CUN siano indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il comma 2 stabilisce come già accennato, talune regole valide in sede di prima applicazione della legge relativa alla nomina dei componenti del Consiglio. Il comma tre riguarda le spese di funzionamento del CUN;

- l'articolo 5 prevede l'abrogazione di alcune norme.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge di riordino del Consiglio universitario nazionale (CUN) non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto per le spese di funzionamento dell'organo in questione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, così come specificato dall'articolo 4, comma 3, del medesimo disegno di legge.

Le somme per il funzionamento del CUN sono stanziare nel capitolo 5665 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (MIUR), esercizio finanziario 2004, per euro 890.995,69 e con riferimento al disegno di legge sono calcolate nel modo di seguito indicato:

– Numero componenti CUN: 57 (di cui numero componenti del Collegio di disciplina 5).	
– Numero sedute CUN, articolate su due giorni consecutivi, programmate annualmente: 11.	
– Numero sedute Collegio di disciplina programmate annualmente in concomitanza sedute CUN: 6.	
– Spese complessive missione CUN (e collegio disciplina) determinate come da allegata TABELLA A	€ 570.000,00 (circa)
– Gettone presenza per ciascuna seduta CUN:	(€ 206,58)
Spese complessive gettoni presenze sedute CUN:	€ 259.051,32
– Gettone presenza per ciascuna seduta Collegio disciplina:	(€ 154,94)
Spese complessive gettoni presenza sedute Collegio disciplina	€ 4.648,20
– Indennità annue del presidente e del vicepresidente CUN (30.987,00+25.822,00):	€ 56.809,00
	<hr/>
TOTALE	€ 890.508,52
	<hr/> <hr/>

Si prevede che il CUN, composto da 57 componenti, si riunisca una volta al mese per due giorni consecutivi, per complessive 11 sedute annue (della durata di due giorni ciascuna).

Per il 2004, tale frequenza appare congrua in relazione al carico di lavoro presunto. Negli anni 2001, 2002 e 2003, tale frequenza è stata in-

vece incrementata per il carico di lavoro straordinario di quegli anni, come si chiarirà di seguito.

La somma *pro-capite*, per missione, di ogni componente ammonta ad euro 10.000,00 e risulta in linea con la normativa vigente in materia di missioni, ove si consideri che per ogni missione vi è la spesa di viaggio, di uno o due pernottamenti in albergo, dei pasti, oltre al diritto dell'indennità di missione. Ad ogni membro del CUN compete un gettone giornaliero di presenza pari a euro 206,58.

Nell'ambito dello stesso Consiglio opera il Collegio di disciplina, composto da numero cinque consiglieri che si riuniscono annualmente in numero sei sedute di un giorno, percependo un gettone di euro 154,94.

Il Presidente e il Vice-Presidente del CUN percepiscono annualmente un'indennità, rispettivamente di euro 30.987,41 e di euro 25.822,84.

È opportuno precisare che lo stanziamento destinato al finanziamento del CUN si è rivelato insufficiente negli esercizi precedenti in quanto sono state necessarie più sedute rispetto a quelle di norma preventive. Questo è avvenuto in particolare negli esercizi 2001, 2002 e 2003, dal momento che in tale epoca è stata avviata la riforma degli ordinamenti didattici universitari e il CUN ha dovuto - trattandosi di pareri obbligatori, da rendere in tempo utile per l'avvio degli anni accademici - prendere in esame tutti i regolamenti didattici dei nuovi corsi di laurea (oltre 3.000) e di laurea specialistica (oltre 2.500).

Va anche precisato che il CUN ha organizzato i propri lavori articolandosi in comitati e commissioni, che tengono riunioni parallele istruttorie, prima di sottoporre le questioni al Consiglio, e che pertanto i giorni di riunione del CUN, per i quali è stato corrisposto il trattamento economico di missione comprendono sia le riunioni istruttorie dei comitati e commissioni, sia le adunanze del Consiglio.

Infine, si assicura che il MIUR ha messo in opera una serie di misure finalizzate al contenimento dei costi, in particolare provvedendo alla informatizzazione dei dati trasmessi dagli Atenei, così da consentire la loro agevole trasmissione ai singoli consiglieri relatori, che possono di conseguenza studiare i fascicoli prima delle riunioni.

La previsione di spesa del 2004 può quindi essere contenuta nei limiti dello stanziamento di bilancio, in quanto da un lato la riforma degli ordinamenti didattici è stata complessivamente avviata e richiede ora interventi più limitati di revisione, e, d'altro lato, la gestione informatizzata dei dati consente una significativa razionalizzazione e accelerazione delle istruttorie.

TABELLA A

SPESE COMPLESSIVE MISSIONE CUN (E COLLEGIO DI DISCIPLINA)

- Numero componenti CUN: 57 (di cui numero componenti del Collegio di disciplina 5).
- Numero sedute CUN, articolate su due giorni consecutivi, programmate annualmente: 11.
- Numero sedute collegio disciplina programmate annualmente in concomitanza sedute CUN: 6.

SPESE DI MISSIONE PER CIASCUN COMPONENTE PER CIASCUNA SEDUTA:

Viaggio	€ 350
Albergo	€ 390
Pasti	€ 120
Indennità missione . . .	€ 48

TOTALE . . . € 908

SPESE DI MISSIONE PER TUTTI I COMPONENTI PER CIASCUNA SEDUTA

€ 908 x 57 componenti = € 51.756

SPESE DI MISSIONE PER TUTTI I COMPONENTI PER TUTTE LE SEDUTE

€ 51.756 x 11 sedute = € 569.316

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

IMPATTO COMUNITARIO

La disposizione del provvedimento non presenta profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

IMPATTO COSTITUZIONALE

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

IMPATTO NORMATIVO

Sono abrogati i commi dal 102 al 107 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

IMPATTO NORMATIVO REGIONALE – AUTONOMIE LOCALI

Non si ravvisa alcun impatto nell'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.

IMPATTO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Le norme proposte non richiedono la creazione di nuove strutture amministrative, né prevedono oneri finanziari aggiuntivi.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SOGGETTI DESTINATARI

Il disegno di legge riguarda essenzialmente il Consiglio universitario nazionale (CUN).

FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Finalità dell'intervento è quello di conferire alla rappresentanza del sistema universitario un carattere compiuto ed equilibrato, in modo che essa sia in grado di esprimere, tutelare e rafforzare l'autonomia del sistema stesso.

AMBITO DELL'INTERVENTO

Viene ridisegnato l'ordinamento del CUN nella composizione, nelle procedure di elezione dei componenti, nelle competenze, nonché negli aspetti disciplinari.

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Non sembra che l'esercizio dei compiti demandati al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (MIUR) comporti il ricorso a nuove strutture o a speciali provvedimenti amministrativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Composizione)

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifici disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;

c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

e) un membro designato, tra i propri componenti, dalla Conferenza permanente dei direttori amministrativi delle università.

2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, non comporta l'invalidità della costituzione dell'organo.

3. Il presidente del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera *a)*. Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.

4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

5. Il CUN disciplina, con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, durano in carica quattro anni. Essi non sono immediatamente rieleggibili in rappresentanza della stessa fascia o categoria di cui al comma 1 del presente articolo.

7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo *status* di appartenenza alla fascia o categoria rappresentata decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure di cui al comma 1, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello *status* intervenga nell'ultimo anno del mandato.

8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 2, comma 4, nel periodo in cui ricoprono la carica.

9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere *a*) e *c*), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere *a*) e *c*), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo si utilizza una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, degli eleggibili e la segretezza del voto.

11. Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione dal comma 2 dell'articolo 4, le elezioni e le designazioni di cui al comma 1 vengono effettuate ogni due anni per il rinnovo della parte dei componenti il cui mandato quadriennale è scaduto.

Art. 2.

(Competenze)

1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:

a) obiettivi della programmazione universitaria;

b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

c) criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

d) regolamenti didattici di ateneo;

e) settori scientifico-disciplinari;

f) decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della legge citata n. 127 del 1997;

g) ogni altra materia che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al

comma 1, lettera *a*), dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.

3. Il termine per l'espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle università e delle università telematiche che richiedono l'accreditamento dei corsi a distanza è di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.

4. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei docenti universitari, il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati nonché alla conferma in ruolo dei professori ordinari ed associati. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende come adottato.

5. In relazione a questioni di particolare complessità o rilevanza il CUN, al fine di esprimere il parere di competenza, può acquisire il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri enti pubblici di ricerca.

6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.

Art. 3.

(Collegio di disciplina)

1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio» con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, l'elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), mentre l'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del consiglio. Il Presidente viene

eletto, in seno al collegio, nella prima seduta, tra i componenti effettivi professori ordinari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

2. Il collegio si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti di professori ordinari, con la partecipazione dei professori ordinari e del professore associato se si procede nei confronti di professori associati, con la partecipazione di tutti i componenti se si procede nei confronti di ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolve da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore. In caso di impedimento o assenza i supplenti sostituiscono i corrispondenti membri effettivi. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

3. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. L'azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti. La sanzione è inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.

4. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell'organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN o del collegio, che impediscano il regolare funzionamento di quest'ultimo; il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente

a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.

5. Il rettore competente sospende cautelatamente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

6. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 4.

(Norme transitorie e finali)

1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 104, lettera *a*), della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, la metà dei componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), con maggiore anzianità di servizio complessiva nel ruolo dei professori e dei ricercatori universitari resta in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6.

3. Per le spese di funzionamento del CUN continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Art. 5.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati i commi dal 102 al 107 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.